

Repertorio N. 3378
Raccolta N. 2311
Allegato "B"

Statuto

Associazione "Focolare Maria Regina" E.T.S.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 L'Associazione "Focolare Maria Regina ETS", in breve denominabile "Associazione Focolare Maria Regina E.T.S.", costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Di Gianvito già di Roseto degli Abruzzi in data 2 settembre 1988, Rep.n. 159.733/21.011, registrato nei termini, in forma di associazione privata di fedeli ai sensi del cann. 321 ss. del codice di Diritto Canonico, ha la sua sede in Pineto (TE), frazione Scerne, Via Oberdan, n. 42.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza.

La sede può essere spostata al di fuori del Comune solo con deliberazione dell'Assemblea.

1.2 L'Associazione possiede la personalità giuridica in base al D.M. Interno 5 maggio 1993.

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione è disciplinata da questo Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi anche "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone come obiettivo istituzionale ispiratore di promuovere l'attuazione della Dottrina Cattolica in materia di tutela della vita umana e dell'istituto della famiglia, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia e della gioventù emarginate.

2.2 Le iniziative che l'Associazione promuove, organizza e gestisce nell'ambito della finalità principale, possono riassumersi nelle seguenti:

a) prevenire, assistere e curare gli invalidi civili, con particolare riguardo ai bambini, agli adolescenti e ai giovani disabili affetti da lesioni cerebrali e periferiche, attraverso l'organizzazione e la gestione di attività sociali, sanitarie, pedagogiche, terapeutiche, fondamentali per il loro reinserimento nella vita sociale (art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);

b) prevenire, assistere, curare e tutelare, in ambito sociale e sanitario, le vittime di violenza, abuso e trascuratezza, i minori a rischio o in stato di abbandono, sia attraverso la gestione di servizi di aiuto che di piccole comunità educative (art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);



F. Pini

- c) creare e sostenere la formazione di équipes specialistiche di medici, operatori sanitari e ricercatori, al fine di favorire la ricerca, la divulgazione, la pratica delle attività assistenziali e preventive nei confronti del mondo minorile emarginato e di quello delle disabilità (art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- d) promuovere e gestire la ricerca scientifica e la formazione culturale e professionale di laici e religiosi, operatori nel campo sociale, sanitario e pedagogico, anche attraverso l'istituzione di corsi di livello universitario e post-universitario (art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- e) promuovere, organizzare e gestire attività sanitarie, educative e di sensibilizzazione in favore di famiglie vulnerabili o in difficoltà (art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- f) valorizzare la rete di collegamento fra agenzie educative, servizi sociali, istituzioni pubbliche e private, famiglie, per la diffusione e la conoscenza degli strumenti pedagogici, giuridici e previdenziali a loro disposizione (art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- g) organizzare e gestire attività educative, anche nel campo scolastico e formativo, di accoglienza, di promozione sportiva, di turismo sociale, culturale e religioso in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, dei giovani e delle famiglie (art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- g-bis) favorire e organizzare attraverso l'attività extrascolastica la formazione, anche degli operatori, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e della violenza di genere, al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- h) favorire e promuovere l'istituto dell'adozione nazionale ed internazionale, secondo le leggi dello stato (art. 5, comma 1, lett. x), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- i) promuovere e sostenere la pratica dell'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali sanitari culturali formativi e/o lavorativi, compresa l'accoglienza dei migranti (art. 5, comma 1, lett. q), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- l) promuovere e sostenere tutte le attività di beneficenza, volontariato sociale, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni di alimenti e bevande di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, erogazioni in denaro, di beni e di servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5, comma 1, lett. u), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- m) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-

che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

2.3 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può gestire le sue attività anche attraverso la stipula di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, contratti, partecipazioni societarie e finanziarie con enti pubblici e privati.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

3.1 Membri dell'Associazione sono i soci promotori, i soci sostenitori e i soci onorari.

Possono essere soci promotori dell'Associazione tutte le sodali appartenenti all'Ordine delle Vergini Consacrate del "Focolare Maria Regina", facente capo alla Diocesi di Tera-mo-Atri.

3.2 L'ammissione e l'esclusione dei soci promotori sono correlate alla loro consacrazione così come è disciplinata dallo speciale regolamento dato dal Vescovo della Diocesi competente per il territorio dove esiste la sede sociale.

L'ammissione e l'esclusione dei soci sostenitori spetta all'Assemblea. I nuovi soci sostenitori possono essere eletti membri dell'Associazione dopo l'esame di un dettagliato curriculum, civile, morale e professionale, che ne motivi l'idoneità a svolgere i fini istituzionali di cui all'art. 2. L'esclusione dei soci sostenitori avviene nel caso in cui le finalità di cui all'art. 2 non vengano più osservate dal socio o qualora vi sia una violazione delle norme del presente statuto.

3.3 L'ammissione e l'esclusione dei soci onorari spetta all'Assemblea. I soci onorari vengono eletti fra quelle persone che si siano particolarmente distinte in qualità del loro operato svolto in favore dell'infanzia e dell'adolescenza emarginate. Per la loro esclusione, vale quanto stabilito per i soci sostenitori.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

4.1 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) l'organo di controllo e l'organo di revisione.

Art. 5 - Assemblea

5.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci promotori, sostenitori e onorari, membri dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria quando la sua convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ne viene dato avviso ai soci a mezzo lettera raccomandata, per via telematica con posta elettronica o con altro mezzo idoneo, all'indirizzo fornito dal socio al



F. Pierantoni

momento della sua iscrizione al libro soci, con almeno cinque giorni di anticipo, con l'indicazione della prima e della seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione mentre l'espressione del voto deve avvenire mediante corrispondenza o in via elettronica.

5.2 Possono partecipare all'assemblea solo i soci iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro soci. Ogni socio può rappresentare al massimo 3 (tre) associati, con delega scritta anche in calce alla convocazione.

5.3 Competono all'Assemblea l'approvazione dei programmi istituzionali e del bilancio annuale consuntivo, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti, l'ammissione e l'esclusione dei soci sostenitori e onorari, la modifica dello statuto, le deliberazioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

5.4 Per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea ed il quorum relativo alla validità sia della sua costituzione, sia delle sue decisioni, si precisa che le stesse vengono prese, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, in sede sia ordinaria che straordinaria.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è composto da minimo tre (3) a massimo cinque (5) membri che durano in carica cinque anni.

Almeno uno dei membri deve essere eletto tra i soci promotori e due devono essere eletti fra i soci sostenitori.

6.2 Nel caso di dimissioni, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Consiglio nomina in via straordinaria i nuovi amministratori, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venisse a mancare uno dei soci promotori da eleggere, il Consiglio designerà il nuovo amministratore fra gli altri soci promotori e in mancanza di questi, tra i gli altri soci, sottoponendolo a ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea.

6.3 Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

6.4 Competono al Consiglio di Amministrazione la predisposizione dei programmi dell'Associazione, la conduzione delle attività di questa e di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

6.5 Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta si rende necessario per il funzionamento dell'Ente; i membri saranno convocati almeno due giorni prima a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica certi-

ficata o con altro mezzo idoneo, all'indirizzo fornito al momento della nomina. In via straordinaria, il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue delibere si richiede il voto della maggioranza dei suoi membri. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione mentre il voto può essere espresso solo a mezzo corrispondenza o in via elettronica, fax e/o posta elettronica.

Art. 7 - Presidente

7.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione rappresenta legalmente, a tutti gli effetti civili e penali, l'intera Associazione; egli è eletto nei modi previsti dall'articolo 6.

7.2 Competono al Presidente, oltre alla rappresentanza legale, la convocazione dell'Assemblea e la presidenza sulla stessa, la convocazione e presidenza delle riunioni del Consiglio.

In tutte le votazioni che si concluderanno in parità, il suo voto sarà valutato in misura doppia.

7.3 Nel caso di assenza, dimissioni, impedimento anche momentaneo, o morte del Presidente, subentra fino alla nuova nomina il Vice-Presidente, che ne assume tutti i poteri incluso quello della rappresentanza legale. L'elezione del vice presidente avviene nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Segretario

Gli atti ed i documenti dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione sono conservati dal Segretario del Consiglio, se nominato, che cura altresì la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea. In sua vece provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Esercizio finanziario

La conservazione dei beni e la tenuta delle scritture contabili, previste dalla legge, sono di competenza dell'Organo di amministrazione, che provvede alla redazione del bilancio annuale e bilancio sociale entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di avvalersi del termine lungo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio se ricorrono circostanze tali da ritenere tale posticipazione utile e necessaria a meglio rappresentare la realtà dell'Associazione.

Art. 10 - Organo di controllo

10.1 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; è composto da un sindaco, nel primo caso, e da tre sindaci, nel secondo caso, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

10.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta



[Handwritten signature]

F. Ling. Carbone

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.3 Il sindaco monocratico o il Collegio Sindacale o uno dei sindaci, possono anche assumere l'incarico di revisore legale dei conti, quando la normativa renda obbligatorio istituire un organo di controllo o dipenda dalla volontà dell'assemblea.

Art. 11 - Responsabilità degli organi sociali

Gli amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i revisori dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 12 - Patrimonio

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) le entrate patrimoniali di beni mobili e immobili derivanti da lasciti, donazioni, offerte;
- c) le entrate derivanti da convenzioni, contributi, finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati, di Organismi internazionali ed europei;
- d) le entrate derivanti da erogazioni liberali, dalle oblazioni delle sodali, dalle quote sociali, dalle donazioni in denaro o in natura da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- e) le entrate derivanti da iniziative di beneficenza e raccolta fondi;
- f) le entrate derivanti da introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- g) le entrate derivanti dai redditi del suo patrimonio;
- h) entrate, ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse direttamente funzionali allo scopo principale e dalle attività commerciali consentite dalle norme vigenti.

12.2 L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

12.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle direttamente funzionali allo scopo principale.

12.4 All'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non profit che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 13 - Estinzione dell'Associazione

In caso di cessazione dell'attività intervenuta per decisione dei soci o causata da provvedimenti della Pubblica Autorità, l'assemblea delibera sulla messa in liquidazione dell'Associazione e nomina il liquidatore che provvederà, una volta estinti i debiti verso terzi ed incassati i crediti residui, allo scioglimento dell'ente e alla devoluzione del patrimonio residuo. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non profit o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto è fatto esplicito rinvio alle norme civili e canoniche che disciplinano la materia.



[Handwritten signature]

Dr. Pina Cantale

COPIA DIGITALE: (art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta, Marina VINCENTI, Notaio in Teramo, iscritta al Collegio Notarile di Teramo e Pescara, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 07.01.2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, e' conforme all'allegato "B" del Verbale di Assemblea nei miei rogiti, ricevuto in data 30 ottobre 2020, Rep.n.

3978/2911, registrato a Teramo il 10/11/2020 al n. 3772, serie 1T, depositato presso il Registro delle Imprese di Teramo il 10/11/2020, Prot. n. 24122/2020, iscritto il 12/11/2020, documento

originale analogico, firmato a norma di legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Teramo, Via Raneiro, n. 5, lì ventisei (26) ottobre duemila-ventidue

(2022).

file firmato digitalmente dal Notaio Marina Vincenti